

dossier

XIX Legislatura

26 giugno 2026

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento

Atto del Governo n. 414

Ai sensi Articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n.721



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it ✕ – [@CD_finanze](https://www.instagram.com/@CD_finanze)

Atti del Governo n. 414

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0172.docx

INDICE

PREMESSA	5
SCHEDE DI LETTURA	
▪ <i>Articolo 1 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)</i>	<i>9</i>
▪ ALLEGATO I – TESTO UNICO ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO.....	11
 PARTE I – ADEMPIMENTI	
▪ TITOLO I – ADEMPIMENTI	
CAPO I – ANAGRAFE TRIBUTARIA E CODICE FISCALE DEI CONTRIBUENTI	13
CAPO II – ANAGRAFE DEI RAPPORTI	15
CAPO III – IMPOSTE SUI REDDITI.....	16
CAPO IV – OPZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IVA	20
CAPO V – SEMPLIFICAZIONE “DIGITALE” DEGLI ADEMPIMENTI	21
▪ TITOLO II – COMUNICAZIONI	
CAPO I – COMUNICAZIONI AI FINI DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE	22
CAPO II – COMUNICAZIONI DATI IVA	24
▪ TITOLO III – DICHIARAZIONI	
CAPO I – IMPOSTE SUI REDDITI.....	25
CAPO II – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	28
CAPO III – DISPOSIZIONI VARIE	29
 PARTE II – COLLABORAZIONE, CONTROLLI E ACCERTAMENTO	
▪ TITOLO I – COLLABORAZIONE, CONTROLLI E ACCERTAMENTO	
CAPO I – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE	
▪ <i>Sezione I - Disposizioni generali</i>	<i>31</i>

Sezione II - Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale	32
▪ Sezione III - Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive	33
CAPO II – COLLABORAZIONE TRA CONTRIBUENTE E AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	
▪ Sezione I - Promozione adempimenti spontanei	34
▪ Sezione II - Accordi preventivi internazionali	34
▪ Sezione III - Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea	35
▪ Sezione IV - Cooperazione e collaborazione rafforzata	38
▪ Sezione V - Interpello nuovi investimenti	39
▪ Sezione VI - Regime dell'adempimento collaborativo	39
CAPO III – POTERI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA	
▪ Sezione I - Poteri dell'Amministrazione finanziaria	42
▪ Sezione II - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale	45
▪ Sezione III - Adempimenti correlati allo scambio automatico di informazioni con altri Stati esteri	46
▪ Sezione IV - Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese	47
▪ Sezione V - Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica	48
▪ Sezione VI - Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale raccolte dai gestori di piattaforme	48
▪ Sezione VII - Attuazione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate	50
▪ Sezione VIII - Disciplina sullo scambio automatico di informazioni su cripto-attività	50
CAPO IV – IMPOSTE SUI REDDITI	
▪ Sezione I - Liquidazione	52
▪ Sezione II - Controllo formale	53
▪ Sezione III - Atti di recupero	54
▪ Sezione IV - Accertamento	55
▪ Sezione V - Disposizioni varie	58

CAPO V – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	
▪ Sezione I- <i>Liquidazione</i>	60
▪ Sezione II- <i>Accertamento</i>	62
CAPO VI – DISPOSIZIONI COMUNI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IVA	64
CAPO VII – IMPOSTA DI REGISTRO ED ALTRI TRIBUTI INDIRETTI	
▪ Sezione I- <i>Imposta di Registro</i>	67
▪ Sezione II- <i>Imposte ipotecaria e catastale</i>	68
▪ Sezione III- <i>Imposta sulle successioni e donazioni</i>	69
▪ Sezione IV- <i>Imposta di bollo</i>	70
CAPO VIII – TRIBUTI ERARIALI MINORI	
▪ Sezione I- <i>Imposte sulle assicurazioni e contratti vitalizi</i>	71
▪ Sezione II- <i>Imposta sugli intrattenimenti</i>	71
▪ Sezione III- <i>Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)</i>	72
▪ Sezione IV- <i>Degli abbonamenti alle radioaudizioni</i>	72
▪ Sezione V- <i>Imposta sui servizi digitali</i>	73
▪ Sezione VI- <i>Tasse sulle concessioni governative</i>	73
CAPO IX – ALTRE DISPOSIZIONI SULL’ACCERTAMENTO E SUI CONTROLLI	
▪ Sezione I- <i>Area fabbricabile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’imposta di registro e dell’imposta municipale unica (IMU)</i>	74
▪ Sezione II- <i>Controlli per le imprese di rilevante dimensione</i>	74
▪ Sezione III- <i>Sospensione delle comunicazioni e dei termini</i>	75
▪ Sezione IV- <i>Proroghe scadenze e remissione in bonis</i>	75
CAPO X – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
▪ Sezione I- <i>Accertamento con adesione</i>	76
▪ Sezione II- <i>Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto</i>	77
▪ Sezione III- <i>Procedimento per la definizione di altre imposte indirette</i>	78
▪ Sezione IV- <i>Disposizioni finali</i>	78

PARTE III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

▪ **TITOLO I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI79**

PREMESSA

L'[atto del Governo 414](#), contenente lo schema di decreto legislativo il Testo unico delle disposizioni in materia di adempimenti e accertamento, è composto da un articolo, contenente l'approvazione del citato testo unico, e dall'allegato di carattere compilativo, è stato redatto in base alle disposizioni previste dall'articolo 21, comma 1, della **legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)**, il quale dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il **riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario**, mediante la **redazione di testi unici**, attenendosi ai seguenti **principi e criteri direttivi**:

- a) puntuale **individuazione delle norme vigenti**, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- b) **coordinamento**, sotto il profilo formale e sostanziale, **delle norme vigenti**, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge delega;
- c) **abrogazione espressa** delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Lo schema di decreto legislativo è composto da un articolo, contenente l'approvazione del testo unico e l'allegato contenente i 368 articoli di cui si compone il testo e i due allegati al medesimo.

Attualmente, la materia degli adempimenti e dell'accertamento è disciplinata da **fonti diverse**, anche da disposizioni contenute in regolamenti governativi emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Pertanto, la **finalità** della proposta di Testo unico in esame consiste nella **puntuale ricognizione delle norme vigenti**, organizzandole in funzione dell'**area tematica** e tenendo conto delle scelte compiute dal legislatore delegato mediante l'adozione dei decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli da 1 a 20 della citata legge n. 111 del 2023. In tal senso, si evidenzia che le **disposizioni vigenti relative ad alcune imposte e tributi** (le

imposte sui redditi, l’IVA, le imposte di registro e gli altri tributi indiretti, nonché i tributi erariali minori) riferibili agli adempimenti e all’accertamento **sono state trasfuse senza modificarne la formulazione**. Ciò, come sottolineato dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo, “**a eccezione delle ipotesi in cui**, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato ritenuto opportuno **riconducere il testo** di alcune norme sui poteri **ad unitarietà** oppure sia stato necessario **attualizzarne il testo** o introdurre disposizioni di **coordinamento per mere esigenze sistematiche** di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di **coordinamento normativo** con altre disposizioni dell’ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame”.

A tal proposito, si ricorda che, al momento della redazione del presente dossier è in attesa di pubblicazione il **Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi (A.G. 398)**, che dal 1° gennaio 2027, data di entrata in vigore anche del presente Testo unico, **sostituirà il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**.

Si segnala la necessità di coordinare i riferimenti normativi al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nelle disposizioni della proposta testo unico in esame, con il nuovo articolato della proposta di Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi

Lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo consta di un **unico articolo** e dell’**allegato Testo unico**.

La **struttura** dell’allegata proposta di **Testo unico** si compone di **368 articoli** suddivisi in **tre Parti**, a loro volta suddivise in Titoli, Capi e Sezioni, con annessi **due allegati**.

La **Parte I**, denominata “**Adempimenti**”, è composta da **tre titoli**, recanti disposizioni rispettivamente in materia di adempimenti, comunicazioni e dichiarazioni.

La **Parte II**, rubricata “**Collaborazione, controlli e accertamento**” è composta da un unico titolo.

La **Parte III**, infine, denominata “**Disposizioni transitorie e finali**”, reca anch’essa un unico titolo.

Al Testo unico sono annessi **due allegati**:

- **Allegato 1**, recante la tabella degli atti per i quali non vi è l’obbligo di indicare nella richiesta di registrazione il numero di codice fiscale dei destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto;
- **Allegato 2**, contenente le definizioni di elemento distintivo di cui all’**articolo 202, lettera f)**, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni.

Schede di lettura

Articolo 1
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)

L'articolo 1 contiene l'approvazione delle disposizioni di cui all'allegato 1 dello schema di decreto legislativo **contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.**

Si precisa che il decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ma, come risulta dall'articolo 368 dell'allegato 1, le disposizioni del testo unico si applicano **a decorrere dal 1° gennaio 2027.**

ALLEGATO I – TESTO UNICO ADEMPIMENTI E ACCERTAMENTO

PARTE I – ADEMPIMENTI

TITOLO I – ADEMPIMENTI

CAPO I – ANAGRAFE TRIBUTARIA E CODICE FISCALE DEI CONTRIBUENTI

Il **Capo I**, del Titolo I della Parte I del Testo Unico, aventi entrambi ad oggetto gli adempimenti, reca le norme che disciplinano l'**Anagrafe tributaria** e il **codice fiscale dei contribuenti**.

Sono riportati i compiti dell'anagrafe tributaria ovvero di **raccogliere e ordinare su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce** presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari (articolo 1) nonché le **modalità di iscrizione e cancellazione** all'anagrafe medesima (articolo 2). Sono iscritte all'anagrafe tributaria le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie sopra indicati, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale.

I dati a disposizione dell'anagrafe tributaria sono comunicati agli **organi preposti agli accertamenti ed ai controlli** relativi all'applicazione dei tributi e, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, **all'ufficio dell'Agenzia delle entrate** nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale. Sulla base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali.

Vengono altresì descritte le modalità di **attribuzione del numero di codice fiscale**, sia quando ciò avvenga su domanda, sia nel caso di attribuzione di ufficio (articoli 3 e 4), nonché quelle attraverso le quali è portato a **conoscenza** del soggetto il numero medesimo (articolo 5).

Conseguentemente si riporta la norma che stabilisce che l'anagrafe tributaria può inviare questionari a qualsiasi soggetto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e può richiedere la presentazione di allegati alle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, da redigersi in conformità a modelli approvati con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, allo scopo di acquisire o verificare gli elementi di identificazione necessari per l'attribuzione del numero di codice fiscale e tutti gli altri elementi contenuti nelle domande di attribuzione del codice

fiscale nonché gli altri dati utili per una completa individuazione del soggetto ovvero ai fini dell'accertamento di tributi o contributi (articolo 8).

Vengono raccolti **gli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale**. A titolo di esempio non esaustivo, il numero di codice fiscale deve essere indicato su: fatture e documenti, richieste di registrazione, comunicazioni, dichiarazioni dei redditi, domande per autorizzazioni, denunce di inizio attività, domande di iscrizione, variazione e cancellazione in vari registri e albi (articolo 6).

Sono, inoltre, indicati una serie di **dati e notizie alla cui trasmissione all'Anagrafe tributaria sono tenuti determinati soggetti** tra i quali ordini professionali, amministratori di condominio, Poste italiane Spa, imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni e gli organi dipendenti dal Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendosi che i dati e le notizie che dovranno essere comunicati sono definiti con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 7 e 10) nonché quelli che possono essere segnalati dai comuni, con riferimento ai dati e alle notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nei rispettivi territori, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica (articolo 9).

Si prevede, altresì, **l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria in capo ai soggetti intermediari ed altri soggetti** (quali notai, società ed enti emittenti) che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti relativamente ai dati delle singole operazioni effettuate nell'anno precedente. (articolo 11).

Vengono, infine, espone le norme che specificano il ruolo svolto dal **pubblico ufficiale nell'indicazione del numero di codice fiscale** nelle richieste di registrazione di atti pubblici e di scritture private (articolo 12), che stabiliscono **l'irricevibilità e inefficacia di domande e di atti presentati ad uffici pubblici** (articolo 13) il **segreto d'ufficio** per i dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria (articolo 14).

CAPO II – ANAGRAFE DEI RAPPORTI

Nel **Capo II** sono riportate le norme che stabiliscono che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria **le movimentazioni** che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, comma 6, del Testo unico con soggetti che intrattengano con loro qualsiasi rapporto o l'effettuazione, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, di qualsiasi operazione di natura finanziaria ed **ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo** delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. Oltre che ai fini previsti **dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti**, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e del comma 1 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate **per le analisi del rischio di evasione** (articolo 15).

Si prevede poi le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate può **utilizzare i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari** per le attività di analisi del rischio (articolo 16).

Sono riportate, inoltre, le norme di **semplificazione degli adempimenti e di riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie**, in particolare attraverso l'uso esclusivo in via telematica con riguardo alle richieste di informazioni e di copia della documentazione utile (articolo 17) e anche quelle che regolamentano la **trasmissione all'Agenzia delle entrate**, da parte degli intermediari bancari e finanziari nonché degli altri operatori finanziari, dei **dati riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento**, ivi compresi valute virtuali e criptoattività (articolo 18).

CAPO III – IMPOSTE SUI REDDITI

Nel **Capo III** sono inserite le disposizioni relative alle **scritture contabili** necessarie ai fini delle imposte sui redditi. Sono indicati, pertanto, **i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili** ai fini dell'accertamento (articolo 19) e le **scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati** che devono tenere in ogni caso le società, gli enti e gli imprenditori commerciali (articolo 20).

Sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili:

a) le **società soggette all'IRES**;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti **all'IRES**, nonché i *trust*, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi;

d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali.

Sono inoltre obbligate alla tenuta delle scritture contabili (secondo le previsioni degli articoli 26 e 27 del Testo Unico):

- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le società o associazioni fra artisti e professionisti;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti **all'imposta sul reddito delle società**, nonché i *trust*, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Gli **imprenditori commerciali devono tenere**: il **libro giornale e il libro degli inventari**; i **registri** prescritti ai fini dell'**IVA**; **scritture ausiliarie** nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee; le **scritture ausiliarie di magazzino**, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità; il **registro dei beni ammortizzabili** e i **libri sociali obbligatori** di cui ai numeri 1 e seguenti dell'articolo 2421 del codice civile (libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e delle assemblee degli obbligazionisti).

Sono riportate le modalità secondo le quali, le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono in ogni caso **redigere l'inventario e il bilancio** (articolo 21) e compilare il **registro dei beni ammortizzabili** (articolo 22).

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio, a norma dell'articolo 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle

imposte dirette. Gli stessi soggetti devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Sono, inoltre, recepite le norme che disciplinano la **contabilità semplificata** per **le imprese minori** (articolo 23).

Il regime di contabilità semplificata per le imprese minori

Con riferimento alle imprese minori si prevede che le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice.

Tuttavia le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, qualora i ricavi percepiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto.

I soggetti che fruiscono dell'esonero sopra descritto devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: il relativo importo; le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri sopra indicati, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi sopra indicati. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.

Vengono, inoltre, disciplinate in dettaglio le scritture contabili:

- delle imprese di **allevamento** (articolo 24);
- per le altre **attività agricole** (articolo 25);
- degli esercenti **arti e professioni** ivi comprese le società o associazioni fra artisti e professionisti (articolo 26);

Il regime contabile per gli esercenti arti e professioni e gli obblighi documentali

L'articolo 26 prevede che gli esercenti arti e professioni devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma

e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione: a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita; b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento; c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso. Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.

- degli **enti non commerciali** (articolo 27);
- dei **sostituti d'imposta** (articolo 28).

Vengono indicate nel dettaglio le modalità di **tenuta e conservazione delle scritture contabili**, che devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta (articolo 29) e viene individuato il **contenuto del prospetto delle attività e delle passività** nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria (articolo 30).

Sono, pertanto, indicati i casi nei quali le disposizioni sopra indicate non trovano applicazione, ossia essenzialmente per i soggetti, diversi dagli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, che nell'esercizio dell'impresa o della stabile organizzazione non abbiano superato una specifica soglia di ricavi annui, precisando gli obblighi ai quali tali soggetti sono tenuti (articolo 31).

Sono poi individuati, ai fini della corretta redazione del prospetto, i **criteri di valutazione**:

- dei **beni immobili e dei beni registrati** (articolo 33);
- dei **beni mobili strumentali non iscritti in pubblici registri** (articolo 33);
- delle **merci destinate alla rivendita e delle materie prime** (articolo 34);
- dei **titoli**, sia quelli quotati in borsa, sia le azioni e i titoli simili nonché le obbligazioni e i titoli simili non quotati in borsa (articolo 35);
- dei **crediti e dei debiti** (articolo 36);
- delle **attività diverse** da quelle indicate negli articoli precedenti, che si valutano al costo di acquisizione (articolo 37).

Vengono poi riportate le modalità di determinazione dell'**ammortamento dei beni ammortizzabili** (articolo 38) e dell'**accantonamento per trattamento di quiescenza e previdenza** (articolo 39).

Viene, inoltre, precisato che **i valori riportati nel prospetto** si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e che a differenza fra l'ammontare complessivo delle attività e quello delle passività non costituisce componente positiva o negativa del reddito imponibile (articolo 40), indicate le modalità **redazione e conservazione del prospetto** (articoli 41 e 42) e la disciplina applicabile in caso di **omessa redazione del prospetto** (articolo 43).

CAPO IV – OPZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IVA

Nel **Capo IV** si prevedono le modalità con le quali le imprese minori, di cui all'articolo 66 del TUIR, possono esercitare l'opzione per il **regime normale di applicazione delle imposte sul reddito** (articolo 44).

Si applica inoltre l'istituto della remissione *in bonis* anche per l'**esercizio delle opzioni** che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale (articolo 45).

CAPO V – SEMPLIFICAZIONE “DIGITALE” DEGLI ADEMPIMENTI

Nel **Capo V** si prevede l’istituzione del **modello unico di delega per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate** (articolo 46) e si **potenziano i predetti servizi** dell’Agenzia delle Entrate attraverso nuovi strumenti digitali (articolo 47). Si prevedono, infine, nuove implementazioni per il **Cassetto Fiscale**, area riservata dei contribuenti sul fronte di adempimenti e comunicazioni tributarie, al fine di includervi tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia delle Entrate, compresi quelli relativi ai ruoli e consentire al contribuente di scaricare massivamente i dati a propria disposizione (articolo 48).

TITOLO II – COMUNICAZIONI

CAPO I – COMUNICAZIONI AI FINI DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Il Capo I contiene norme riguardanti gli **indici sintetici di affidabilità fiscale**, le modalità di elaborazione e di messa a disposizione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate nonché gli obblighi comunicativi e dichiarativi da parte dei contribuenti (articolo 49). Viene riportata anche la disposizione volta ad introdurre alcune specifiche semplificazioni con riguardo ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020, 2021 e 2022, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 (articolo 50).

Si valuti la necessità di mantenere nel Testo unico la norma di cui all'articolo 50 i cui effetti sembrerebbero essersi esauriti.

Gli **indici sintetici di affidabilità fiscale**, istituiti per gli **esercenti attività di impresa, arti o professioni**, al fine di **favorire l'emersione spontanea** delle basi imponibili e di **stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari** da parte dei contribuenti e il **rafforzamento della collaborazione** tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Tali indici sono elaborati con una metodologia basata su **analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta** e rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a **verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale**, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Essi esprimono il **grado di affidabilità fiscale (su una scala da 1 a 10)** riconosciuto a ciascun contribuente, anche **ai fini del riconoscimento di un regime fiscale premiale qualora il contribuente possieda un alto indice di affidabilità fiscale**.

Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni ai medesimi entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche

per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi. L'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici al fine di facilitare il predetto adempimento. A decorrere dall'anno 2025 i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

I benefici premiali connessi ad un alto livello di affidabilità fiscale sono i seguenti: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive; l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui; l'esclusione dell'applicazione della normativa sulle società di comodo; l'esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici; l'anticipazione di almeno un anno del termine di decadenza per l'accertamento; l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.

CAPO II – COMUNICAZIONI DATI IVA

Il Capo II reca disposizioni in materia di **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** cui sono tenuti i soggetti passivi IVA, con indicazione di modalità e termini di trasmissione all'Agenzia delle entrate (articolo 51).

TITOLO III – DICHIARAZIONI

CAPO I – IMPOSTE SUI REDDITI

Il Capo I contiene le disposizioni inerenti alle **dichiarazioni delle imposte sui redditi**. Viene innanzitutto precisato **l'obbligo** a carico dei soggetti passivi di effettuare la **dichiarazione dei redditi posseduti, ancorché non titolari di alcun debito d'imposta**.

Si provvede a descrivere il **contenuto della dichiarazione dei redditi** per l'IRPEF e per l'IRES, i relativi documenti (ad esempio le persone fisiche che esercitano attività commerciali, salvo se ammessi al regime di contabilità semplificata, devono redigere e conservare il bilancio composto dallo stato patrimoniale e dal conto dei profitti e delle perdite, relativo al periodo d'imposta mentre i soggetti IRES ivi comprese le società di persone –salvo il caso in cui siano assoggettate al regime di contabilità semplificata - devono conservare bilancio rendiconto e gli altri documenti richiesti dal codice civile e da leggi speciali) e le annesse certificazioni.

La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul **reddito delle società** e deve **contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili** secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano **non dichiarati** ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

La **dichiarazione delle persone fisiche** è unica **per i redditi propri del soggetto** e per **quelli di altre persone a lui imputabili** e comprende anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente e deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.

La dichiarazione dei **soggetti IRES** oltre a quanto sopra indicato deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti **nel modello di dichiarazione** (articoli 52-56).

Le **società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le società e le associazioni ad esse equiparate** devono presentare la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e **dell'imposta sul reddito delle società** dovute dai soci o dagli associati (articolo 57).

Sono esonerate (ma possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi): a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili; b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo non superiore a € 185,92 annui; c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze; le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, e le ritenute operate risulta non superiore a € 10,33 (articolo 52, comma 4).

Sono, altresì, contenute disposizioni riguardanti gli obblighi di dichiarazione relative alle attività estere di natura finanziaria delle persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia (articolo 58), l'applicazione di un **sistema di tassazione presuntiva** ai soggetti di cui sopra per gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi (articolo 59), nonché relative ai **soggetti esonerati** dall'obbligo di dichiarazione dei redditi relativi alle attività estere di natura finanziaria (articolo 60).

Inoltre, il testo reca norme disciplinanti **il trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'IVA** ammesso per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati (articolo 61).

Si delinea un **percorso di semplificazione dei modelli dichiarativi** che l'Agenzia adotta progressivamente al fine di eliminare o ridurre le informazioni non rilevanti o acquisibili tramite sistemi di interoperabilità di banche dati (articolo 62) e si individua **il limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta** (pari a 250.000 euro) da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 63).

Si riporta l'**obbligo di presentazione della dichiarazione** dei redditi e dell'IRAP all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, per le persone fisiche, le società e le associazioni, con esclusione dei contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 in quanto privi di datore di lavoro o non titolari di pensione (articolo 64).

Sono, peraltro, previste delle disposizioni aventi finalità di **semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta**

(articolo 65). Sono recate disposizioni concernenti la **dichiarazione dei redditi precompilata** (articolo 66), i dati utilizzabili dall'Agenzia delle entrate ai fini della sua predisposizione (articolo 67), l'accettazione, la modifica, nonché termini e modalità di presentazione della stessa (articolo 68) e, infine, le limitazioni al potere di controllo in caso di sua presentazione (articolo 69). Si prevedono poi il visto di conformità (articolo 70), le semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'IRPEF (articolo 71), nonché la disciplina della semplificazione fiscale e della dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 72).

Infine, sono riportate norme disciplinanti la **compensazione dei rimborsi da assistenza** al fine di favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta (articolo 73), norme di **coordinamento, razionalizzazione e semplificazione** di disposizioni in materia di obblighi tributari (articolo 74), nonché il **rinvio alle modalità per la presentazione delle dichiarazioni** relative alle imposte sui redditi, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (articolo 75).

CAPO II – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Nel Capo II vengono riportate le norme disciplinanti una serie di misure finalizzate a garantire **semplificazioni amministrative e contabili** in materia di adempimenti ai fini IVA (articolo 76).

Viene in particolare segnalato che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita **area riservata** del sito internet dell'Agenzia stessa, le **bozze dei registri** di cui agli articoli 86 (registro delle fatture) e 88 (registro degli acquisti) del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10; la **liquidazione periodica dell'IVA** nonché la **bozza della dichiarazione annuale** dell'IVA.

L'Agenzia delle entrate mette, inoltre, a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione (salvo il caso in cui per una delle parti siano in corso procedure concorsuali o procedure di risoluzione di crisi d'impresa).

Si prevede, inoltre, il **rinvio alle modalità per la presentazione delle dichiarazioni** relative all'imposta sul valore aggiunto, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (articolo 77).

CAPO III – DISPOSIZIONI VARIE

Nel **Capo III** sono indicati i soggetti abilitati alla costituzione dei **centri di assistenza fiscale** (articolo 78). Detti centri devono presentare la forma di **società di capitali** e possono svolgere **attività di assistenza fiscale** previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 79).

Il testo provvede, peraltro, a specificare le **tipologie di attività di assistenza fiscale** prestate dai suddetti centri alle imprese e ai contribuenti che ne facciano richiesta, tra le quali: predisposizioni di dichiarazioni tributarie, nonché cura degli ulteriori adempimenti tributari; redazione delle scritture contabili; verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione alla relativa documentazione; comunicazione ai sostituti di imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto (articolo 80).

Viene, altresì, riportata **l'attività** svolta dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (articolo 81).

Il testo descrive l'istituto della **certificazione tributaria**, la quale può essere effettuata, ai soli fini fiscali, da parte dei revisori contabili iscritti negli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro che abbiano esercitato la professione per almeno cinque anni nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, purché abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione (articolo 82).

Si provvede a indicare **i sostituti d'imposta abilitati allo svolgimento di attività di assistenza fiscale** nei confronti dei propri sostituiti, nonché i relativi adempimenti dagli stessi compiuti (articolo 83).

Il testo reca disposizioni disciplinanti **ipotesi di ampliamento dell'assistenza fiscale** nei confronti di soggetti titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati (articolo 84) e **i compensi** ai centri di assistenza fiscale per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 80, comma 4 (articolo 85).

Sono contenute **norme di attuazione** con cui si demanda a un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze la **determinazione di criteri** nonché **le condizioni e le modalità di controllo** relativamente alle attività dei centri in questione (articolo 86).

Inoltre, vengono indicate delle **facilitazioni per le imprese e i contribuenti**, consistenti nell'elevazione del limite, a determinate condizioni, per il trasferimento di denaro contante, con riguardo all'acquisto di beni e prestazioni di servizi legate al turismo da parte delle persone fisiche con cittadinanza estera o non residenti in Italia (articolo 87). Infine,

si prevede l'esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione. (articolo 88).

PARTE II – COLLABORAZIONE, CONTROLLI E ACCERTAMENTO

La **Parte II** raccoglie le disposizioni in materia di **collaborazione, controlli e accertamento**, proponendo la riconduzione a unitarietà di alcune disposizioni relative ai **poteri dell'amministrazione finanziaria** il cui contenuto, ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, è sostanzialmente coincidente.

TITOLO I – COLLABORAZIONE, CONTROLLI E ACCERTAMENTO

CAPO I – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Sezione I - Disposizioni generali

La **Sezione I** contiene le disposizioni generali in materia di **concordato preventivo biennale** previsto, con lo scopo di **razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo**, per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, svolgenti attività nel territorio dello Stato (articolo 89).

Viene definito l'**ambito di applicazione** del predetto istituto: esso può avere ad oggetto il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e il valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Peraltro, **per il solo periodo d'imposta 2024**, l'applicazione del concordato è limitata a **una sola annualità** nei confronti dei contribuenti in **regime forfetario** (articolo 90).

Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Infine, il testo reca norme disciplinanti le procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato (articolo 91), nonché la procedura di elaborazione e il termine di adesione allo stesso da parte del contribuente (articolo 92).

Sezione II - Contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale

La **Sezione II** reca le disposizioni relative al **concordato preventivo biennale** previsto per i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Sono individuati i **requisiti** necessari ai fini dell'accesso al concordato da parte dei suddetti soggetti (articolo 93):

- la qualità di contribuente **esercente attività d'impresa, arti o professioni** che applica gli indici sintetici di affidabilità (requisito soggettivo);
- l'**assenza**, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, **di debiti tributari pendenti** ovvero, l'**estinzione** di quelli specificamente indicati dal presente testo unico (requisito oggettivo).

Vengono, altresì, elencate le **cause di esclusione** dal concordato preventivo biennale (articolo 94):

- **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo di effettuare tale adempimento;
- **condanna** per uno dei reati specificamente indicati.

L'**accettazione** da parte del contribuente della proposta di concordato preventivo biennale **impegna il contribuente a dichiarare** gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato (articolo 95).

Il testo reca, altresì, disposizioni concernenti gli **adempimenti** cui sono tenuti i contribuenti nei periodi d'imposta oggetto di concordato (articolo 96), il rinnovo dello stesso (articolo 97), nonché i criteri per l'individuazione, ai fini del concordato stesso, dei redditi di lavoro autonomo (articolo 98), di impresa (articolo 99) e del valore della produzione netta (articolo 100).

Sono riportate le norme che prevedono **l'inefficacia dell'adesione al concordato ai fini IVA** (articolo 101), che disciplinano la **rilevanza delle basi imponibili concordate**, ossia il fatto che eventuali maggiori o minori redditi non rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi, dell'IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori (articolo 102) e che indicano la modalità di **determinazione degli acconti** delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato (articolo 103).

Si prevede il **regime opzionale di imposizione sostitutiva** sul maggior reddito concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 104). Infine, vengono indicate le cause di cessazione (articolo 105) e di decadenza (articolo 106) del concordato.

Sezione III - Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive

La **Sezione III** reca disposizioni concernenti **l'attività di accertamento nei periodi di imposta oggetto del concordato**.

Nello specifico, si prevede che in detto periodo **non possono essere effettuati gli accertamenti** di cui all'articolo 254 del testo unico in commento, salvo che, all'esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza prevista dall'articolo 106 (articolo 107).

Sono contenute disposizioni di **coordinamento** (articolo 108), nonché norme disciplinanti il **ruolo della commissione di esperti** di cui all'articolo 49, comma 12, (articolo 109).

Si prevede il **differimento del termine** per i versamenti del saldo e dell'acconto per il primo anno di applicazione del concordato (articolo 110) e si estende il differimento del predetto termine ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986 (articolo 111).

CAPO II – COLLABORAZIONE TRA CONTRIBUENTE E AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Il **Capo II** contiene disposizioni concernenti la **collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria** con riguardo agli istituti che si ispirano a forme di collaborazione quali: la **promozione dell'adempimento spontaneo**, gli **accordi preventivi internazionali**, i **meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale** nell'Unione europea, l'**interpello nuovi investimenti**, la **collaborazione e la cooperazione rafforzata**, il regime di **adempimento collaborativo**.

Sezione I - Promozione adempimenti spontanei

La **Sezione I** indica le modalità, anche telematiche, con cui l'Agenzia delle entrate favorisce **forme di comunicazione con il contribuente**, al fine di semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili. In particolare, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente **informazioni ed elementi ai fini fiscali** in suo possesso e **referibili al contribuente stesso** (articolo 112). Inoltre, l'Agenzia fornisce comunicazioni per la valutazione e la stima di ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione (art. 113). Sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità attuative (art. 114).

Sezione II - Accordi preventivi internazionali

La **Sezione II** contiene disposizioni disciplinanti la **procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi**, cui possono accedere le **imprese con attività internazionale**, con principale riferimento ad ambiti espressamente riportati.

Gli accordi possono riguardare:

a) la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui **all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi**, e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, **ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del medesimo testo unico**. Le imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui **all'articolo 110, comma 9-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi**;

b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;

c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;

d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

Siffatti accordi, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, **vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi**, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. In caso contrario, essi vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo è subordinata al versamento di una commissione specificamente indicata che varia in relazione al fatturato complessivo del gruppo cui appartiene l'istante. Vengono indicate, inoltre, le modalità e le condizioni per la presentazione della richiesta di accordo preventivo (articolo 115).

Infine, sono indicate le ipotesi al ricorrere delle quali può essere riconosciuta la **rettifica in diminuzione**, ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (articolo 116).

Sezione III - Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea

La **Sezione III** reca disposizioni relative alle **procedure amichevoli e ad altre procedure di risoluzione delle controversie** tra l'Autorità competente italiana (Agenzia delle entrate) e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea, scaturenti dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, di cui l'Italia è parte, nonché della Convenzione 90/436/CEE relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (articolo 117).

Inoltre, sono riportate le definizioni necessarie ai fini della sezione medesima (articolo 118).

Vengono descritte le fasi della procedura amichevole:

- **fase dell’iniziativa:** sono indicati presupposti, termini e modalità di presentazione dell’istanza di apertura della procedura amichevole da parte dei soggetti interessati da rivolgere all’Agenzia delle entrate e all’altra (o alle altre) autorità interessate, nonché il suo contenuto (articoli 119 e 120);
- **fase istruttoria:** sono esposti i poteri istruttori esercitabili dall’Agenzia delle entrate ai fini della decisione finale (articolo 121);
- **fase decisoria:** si prevede che l’Agenzia dell’entrate possa accogliere o rigettare l’istanza di apertura della procedura amichevole entro il termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’istanza medesima o dalla data di ricezione delle informazioni di cui all’articolo 121, comma 1; si riportano, peraltro, i casi in cui l’istanza deve essere rigettata; si specifica l’obbligo di motivazione della decisione di rigetto; infine, si contempla l’istituto del silenzio-assenso qualora l’Agenzia non adotti la decisione entro il termine suddetto (articolo 122).

In caso di **accoglimento dell’istanza**, l’Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati si adoperano per **risolvere la questione controversa**, mediante procedura amichevole, entro il **termine di due anni**, prorogabile fino a un altro anno, dalla data in cui è stata effettuata l’ultima notifica della decisione di accoglimento dell’istanza da parte di uno degli Stati membri (articolo 123).

È prevista, per il soggetto interessato, la possibilità di **impugnare il provvedimento di rigetto dell’istanza** di apertura di procedura amichevole dinanzi alla competente Corte di giustizia tributaria (articolo 124).

Il testo reca, altresì, norme riguardanti la **Commissione consultiva**, la quale può essere istituita, su richiesta del soggetto interessato, da presentare all’Agenzia delle entrate e all’Autorità competente degli altri Stati membri interessati, ai fini dell’accesso alla procedura di risoluzione delle controversie, nei seguenti casi (articolo 125):

- quando l’istanza di apertura di procedura amichevole è stata rigettata da almeno una, ma non da tutte le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati;
- quando l’istanza di apertura di procedura amichevole è stata rigettata da tutte le Autorità competenti degli Stati membri interessati e dall’Agenzia delle entrate ed è stata emessa una sentenza favorevole al soggetto interessato, a seguito del ricorso da esso presentato alla corte di giustizia tributaria competente;
- quando le Autorità competenti degli Stati membri interessati hanno accolto l’istanza di apertura di procedura amichevole ma non sono

riuscite a raggiungere un accordo su come risolvere la questione controversa mediante procedura amichevole entro il termine di cui all'articolo 123, commi 1 o 2.

Vengono riportati **termine di istituzione e composizione** della Commissione consultiva (articolo 126). Nello specifico la Commissione è istituita entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta ed è composta da:

- un presidente;
- un rappresentante di ciascuna Autorità competente interessata, aumentabile a due previo accordo tra le stesse;
- una personalità indipendente nominata da ciascuna Autorità competente degli Stati membri interessati, aumentabile a due previo accordo tra le stesse, e un sostituto per ciascuna delle personalità nominate.

Peraltro, viene prevista (articolo 127) la facoltà di ricorso al Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché vi provveda, in caso di:

- mancata istituzione della Commissione nel termine previsto;
- mancata nomina da parte dell'Agenzia delle entrate di almeno una personalità indipendente e di un sostituto;
- mancata nomina delle due personalità indipendenti.

Vengono indicati i criteri e le modalità di nomina delle personalità indipendenti che insieme compongono l'elenco delle personalità indipendenti (articolo 128).

Il testo reca, altresì, disposizioni disciplinanti **la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie**, la quale può essere istituita, in luogo della Commissione consultiva, su accordo delle Autorità competenti degli Stati membri interessati per esprimere un parere sulla modalità di risoluzione della questione controversa (articolo 129).

Sono riportate le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, le quali vengono concordate dalle Autorità competenti (articolo 130), e sono indicati i costi della procedura di risoluzione delle controversie (articolo 131).

Viene descritta la **procedura di risoluzione delle controversie da parte della Commissione consultiva**, la quale adotta una decisione sull'accettazione dell'istanza di apertura della procedura amichevole entro sei mesi dalla data della sua istituzione (articolo 132).

È, altresì, previsto l'obbligo del segreto d'ufficio per le personalità indipendenti e qualsiasi altro membro delle commissioni summenzionate in relazione alle informazioni che ricevono in ragione delle loro qualità. Di conseguenza, sono indicate le sanzioni applicabili in caso di violazione (articolo 133).

La decisione delle autorità competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie è adottata previo accordo tra le stesse e può anche discostarsi dal parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, se non raggiungono un accordo su come risolvere la questione controversa, esse sono vincolate da tale parere (articolo 134).

Sono riportate norme concernenti l'esecuzione (articolo 135) e la pubblicità (articolo 136) delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie. Sono quindi contenute disposizioni varie (articolo 137), norme su modalità e procedure operative (articolo 138), nonché norme disciplinanti l'ambito di applicazione temporale della presente sezione (articolo 139).

Si prevede, infine, che se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l'applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio, vigente con l'Italia, l'applicazione delle medesime disposizioni nell'ordinamento italiano è sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza. Il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero spetta comunque, nei limiti stabiliti dall'art. 165 del TUIR. Nel periodo di sospensione non si applicano sanzioni e interessi (articolo 140).

Sezione IV - Cooperazione e collaborazione rafforzata

La **Sezione IV** contiene disposizioni inerenti alla **procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata**, alla quale possono accedere, a determinate condizioni, le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia, appartenenti a gruppi multinazionali, ai fini della definizione dei debiti tributari pendenti in capo all'eventuale stabile organizzazione situata nel territorio italiano.

In dettaglio si tratta delle società e degli enti di cui alla lettera d) **dell'articolo 73 comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi** che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla **lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d)**, appartenenti al medesimo gruppo societario. I medesimi soggetti possono richiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione preventiva in merito alla sussistenza o meno di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, mediante istanza diretta ad accedere al regime di adempimento collaborativo (vedi *infra*).

L'estinzione dei debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali siano scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, mediante versamento delle somme dovute in base all'accertamento con adesione, consente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative (articolo 141).

Sezione V - Interpello nuovi investimenti

La **Sezione V** reca disposizioni riguardanti l'**interpello** che le imprese intenzionate a effettuare **investimenti di una determinata portata in Italia** (non inferiori a 15 milioni di euro), aventi **significative e durature implicazioni occupazionali** nel settore interessato, possono presentare all'Agenzia delle entrate al fine di avere contezza in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione.

L'istanza di interpello può vertere, altresì, sulla valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive, nonché l'accesso a eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

I termini per l'ottenimento della risposta scritta e motivata dell'Agenzia sono pari a 120 giorni dalla presentazione dell'istanza prorogabili di ulteriori 90 giorni nel caso in cui siano necessari ulteriori elementi istruttori. Decorsi i termini suddetti qualora non pervenga risposta si ritiene che l'Amministrazione fiscale concordi con quanto prospettato dal contribuente.

La disposizione qualifica come **annullabile** ogni atto di qualsiasi genere, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato dall'amministrazione finanziaria in difformità dalla risposta resa dall'Agenzia delle entrate (articolo 142).

Sezione VI - Regime dell'adempimento collaborativo

La **Sezione VI** contiene disposizioni in materia di **adempimento collaborativo**.

Nello specifico, viene descritta la finalità dell'istituto, consistente nella promozione di **forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate** basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché nella agevolazione della **prevenzione e della risoluzione delle controversie** in materia fiscale (articolo 143).

Sono quindi indicati i **requisiti** che devono necessariamente sussistere ai fini dell'adesione al predetto istituto. In particolare, si prevede che il contribuente debba essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta

delle soluzioni organizzative più adeguate al perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inseriti nel contesto del sistema integrato di governo aziendale e di controllo interno (articolo 144).

Sono, altresì, riportati i **doveri** che scaturiscono dall'adesione al regime dell'adempimento collaborativo in capo sia all'Agenzia delle entrate sia al contribuente (articolo 145).

L'adesione al predetto regime produce nei confronti dei contribuenti i seguenti **effetti** (articolo 146):

- possibilità di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una **comune valutazione** delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo;
- una **procedura abbreviata di interpello preventivo** in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali;
- **contraddittorio obbligatorio** con l'Agenzia delle entrate in caso di risposta sfavorevole a un'istanza di interpello;
- **esonero dalla garanzia** per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.

Il testo reca disposizioni concernenti le competenze attribuite in materia all'Agenzia delle entrate, nonché le procedure di adesione. Vengono, inoltre, specificati i requisiti dimensionali per l'accesso all'adempimento collaborativo. In merito, il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi (articolo 147):

- a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
- a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
- a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

Per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri requisiti, ammette i contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che deve comunque essere prodotta entro il 30 settembre 2026 (articolo 148).

È previsto, infine, un **regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale** per i contribuenti privi dei requisiti necessari per aderire al regime di adempimento collaborativo. Siffatto regime determina i seguenti effetti (articolo 149):

- la **riduzione** a un terzo, e comunque applicazione non superiore al minimo edittale, delle **sanzioni amministrative** per le **violazioni relative a rischi di natura fiscale** comunicati preventivamente con interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;
- la **rappresentazione preventiva e circostanziata** all'Agenzia delle entrate del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali, mediante la presentazione di un'istanza di interpello, configura una **causa di non punibilità** per il reato di dichiarazione infedele, per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi.

Sono infine previste delle esenzioni rispetto alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale per i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data del 18 gennaio 2024 (articolo 150).

CAPO III – POTERI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Sezione I - Poteri dell'Amministrazione finanziaria

La **Sezione I** contiene disposizioni disciplinanti i **poteri esercitabili dall'Amministrazione finanziaria** in materia di accertamento.

Nello specifico, si evidenzia (riprendendo i contenuti della legge per la repressione delle violazioni finanziarie del 1929) che le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale (articolo 151).

Si descrive la **sequestrabilità dei libri contabili**, precisando che non è ammesso, salvo che la violazione delle leggi finanziarie costituisca delitto, il sequestro dei libri prescritti dal Codice civile e di quelli necessari all'esercizio del commercio o dell'industria (articolo 152).

Sono indicati i **soggetti preposti all'accertamento delle violazioni** delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato (articolo 153):

- ufficiali e agenti della polizia tributaria;
- ufficiali e agenti della polizia giudiziaria ordinaria.

Sono riportate norme definitorie dei soggetti appartenenti alle predette categorie (articolo 154), nonché disciplinanti le competenze della polizia ordinaria (articolo 155), specificando che le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, le quali non costituiscono reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che sono indicati dalle singole leggi (articolo 156).

Il testo reca, altresì, disposizioni volte alla razionalizzazione e al riordino delle norme in materia di attività di analisi del rischio (articolo 158).

L'analisi del rischio è il processo, composto da una o più fasi, che, al fine di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo, tramite **modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica**, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi.

Per **rischio fiscale** si intende il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario.

Per **analisi deterministica** si intende l'insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull'elaborazione di dati, riferiti a uno o più contribuenti ovvero a uno o più periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l'avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell'avvio dell'analisi.

Per **analisi probabilistica** si intende l'insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l'elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilità di accadimento a un rischio fiscale noto.

Vengono indicati **attribuzioni e poteri degli uffici dell'Agenzia delle entrate**, i quali provvedono al **controllo** delle dichiarazioni presentate e ai versamenti eseguiti dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, all'accertamento di eventuali omissioni, nonché alla **liquidazione**, all'**accertamento** e alla **riscossione** delle imposte o maggiori imposte dovute. Essi provvedono, inoltre, alla **vigilanza** sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti nel presente testo unico e nei testi unici dell'IVA e delle imposte sui redditi, nonché alla **irrogazione** delle sanzioni amministrative e alla **presentazione** del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente (articolo 159). Si segnala che sono confluite nel nuovo testo le precedenti disposizioni previste in merito alle imposte sui redditi (D.P.R. n. 600/1973) e all'IVA (D.P.R. n. 633/1972).

Sono quindi disciplinati i poteri istruttori e informativi per il monitoraggio dei **trasferimenti attraverso non residenti**, riportando la disposizione che consente all'unità speciale e ai reparti speciali della Guardia di finanza, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza, di chiedere informazioni a intermediari e altri operatori quando vi siano operazioni con l'estero (art. 160).

Sono dettate disposizioni concernenti le procedure in materia di **accessi, ispezioni e verifiche**, disposti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate (articolo 161) e la raccolta e l'**utilizzo**, che deve essere riservato e corretto, **dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento** dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi (articolo 162).

Con riferimento ai **controlli fiscali sui circoli privati** si prevede che corrispettivi, quote e contributi versati agli enti associativi non sono imponibili fiscalmente se ricorrono due **condizioni**: l'ente associativo possiede i **requisiti** qualificanti previsti dalla normativa tributaria; l'ente trasmette telematicamente all'Agenzia delle entrate un apposito **modello** contenente dati e notizie fiscalmente rilevanti, utile per i controlli. Non è

richiesta la trasmissione del modello alle **associazioni e società sportive dilettantistiche** iscritte nel **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** (art. 163).

Il testo riporta inoltre le disposizioni disciplinanti lo **scambio reciproco di dati e informazioni** tra **INPS** e Agenzia delle entrate al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di cinque anni (articolo 164). Siffatti rapporti collaborativi vengono previsti anche al fine di attuare misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva nel **settore del lavoro domestico** (articolo 165), nonché al fine di contrastare la **microevasione** diffusa (articolo 166).

Sono recate disposizioni inerenti alla collaborazione tra Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza ai fini della prevenzione e repressione delle frodi in materia di IVA (articolo 167).

Si prevede **l'applicazione delle misure cautelari** prevista dall'articolo 74 del Testo unico della giustizia tributaria **anche alle somme dovute per il pagamento di tributi** e dei relativi interessi **in base ai processi verbali di constatazione** e, in caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica del provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi (articolo 168).

La Guardia di finanza, ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, può avvalersi del potere di richiesta di dati e informazioni di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l) del presente testo unico, anche per l'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle entrate volte all'applicazione delle misure cautelari di cui all'articolo 74 del testo unico sulla giustizia tributaria (articolo 169).

Sono contenute disposizioni in materia di **scambio automatico di informazioni** tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza per l'esecuzione delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale (articolo 170), nonché in materia di contrasto al fenomeno delle imprese c.d. "apri e chiudi", ossia quelle che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio (articolo 171), e di quelle in perdita "sistemica", ovvero le imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse (articolo 172).

Il testo reca disposizioni disciplinanti il **sistema dello scambio di informazioni su richiesta**, tramite il quale l'Amministrazione finanziaria condivide le informazioni necessarie al corretto accertamento delle imposte con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e degli

Stati terzi con cui è in vigore un trattato che prevede detto scambio (articolo 173).

Inoltre, viene descritto un **sistema di cooperazione amministrativa avanzata**, del quale può avvalersi, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, l'Amministrazione finanziaria con le amministrazioni estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche (articolo 174).

Viene indicata la facoltà per l'Amministrazione finanziaria di autorizzare la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze (c.d. PAOE) (articolo 175).

Il testo reca disposizioni in materia di **controlli simultanei e verifiche congiunte** tra l'Amministrazione finanziaria e le autorità degli altri Stati membri, laddove la situazione di uno o più soggetti di imposta presenti un interesse comune, anche allo scopo di scambiare informazioni e, dunque, di rendere più efficace l'attività (articolo 176 e 177).

Infine, viene descritto il dovere in capo ai soggetti specificamente indicati di comunicare al comando della Guardia di finanza competente le violazioni tributarie di cui siano eventualmente venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni (articolo 178).

Sezione II - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

La **Sezione II** contiene le disposizioni in materia di **cooperazione amministrativa nel settore fiscale** tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, in particolare per ciò che concerne lo scambio delle informazioni pertinenti e l'applicazione delle leggi nazionali relative alle imposte (articolo 179).

Sono altresì riportate le **definizioni** richiamate in questa sezione funzionali alla lettura delle norme, tra cui quella di autorità competente, di ufficio centrale di collegamento, di funzionario competente, di indagine amministrativa e di *ruling* preventivo transfrontaliero (articolo 180).

Dal punto di vista organizzativo **l'autorità competente per il territorio nazionale è il Direttore Generale delle Finanze**, che con provvedimento designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento. Questi ultimi secondo competenza forniscono alle autorità competenti degli altri Stati membri gli elementi utili ai fini della collaborazione amministrativa. È inoltre consentito all'Agenzia delle entrate e al Corpo della Guardia di finanza, per l'espletamento di indagini amministrative,

l'accesso alla documentazione, ai dati e alle informazioni acquisite in ottemperanza all'obbligo di adeguata verifica della clientela (articolo 181).

L'*iter* procedurale concernente **lo scambio di informazioni prevede che i servizi di collegamento svolgano degli adempimenti** a seconda che si tratti di scambio di informazioni su richiesta (articolo 182), di scambio automatico obbligatorio di informazioni (articolo 183), di scambio spontaneo di informazioni (articolo 185) o di richieste di notifica amministrativa (articolo 186). È prevista, inoltre, la disciplina delle modalità per la rilevazione e la comunicazione del numero di Identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera (art. 184). Qualora avvenga uno scambio di informazioni su richiesta o spontaneo, l'autorità competente che ha fornito le informazioni può richiedere all'autorità competente che le ha ricevute di fornire un riscontro in merito. L'autorità competente invia inoltre una volta all'anno agli altri Stati membri interessati un riscontro sullo scambio automatico di informazioni obbligatorio (articolo 187).

Sono in aggiunta presenti altre disposizioni varie, tra cui quelle relative alle richieste di assistenza, l'identificazione dei funzionari autorizzati dagli Stati membri e la valutazione dell'efficacia della cooperazione amministrativa (articolo 188). Si riportano infine disposizioni concernenti l'utilizzo delle informazioni (articolo 189), la violazione dei dati (articolo 190), la previsione secondo la quale i servizi di collegamento non hanno l'obbligo di effettuare indagini o di comunicare informazioni, qualora condurre tali indagini o raccogliere le informazioni richieste per fini propri non sia consentito dall'ordinamento (articolo 191).

Sezione III - Adempimenti correlati allo scambio automatico di informazioni con altri Stati esteri

La **Sezione III** reca norme ai fini dell'attuazione dello **scambio automatico di informazioni** derivante dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America **finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A** (*Foreign Account Tax Compliance Act*), da accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonché dalle intese tecniche derivanti da tali accordi dalle disposizioni di cui (articolo 192).

Le disposizioni, che interessano banche, società di intermediazione mobiliare, Poste italiane Spa, società di gestione del risparmio, società finanziarie e società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia con le eccezioni previste dalle norme stesse, trattano:

- obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate (articolo 193);
- obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti (articolo 194);
- acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonché tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie (articolo 195);
- obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense (articolo 196);
- obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte (articolo 197).

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 231/2007 sull'attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (articolo 198).

La Sezione III reca, in ultimo, disposizioni inerenti la mancata acquisizione del codice fiscale statunitense da parte delle istituzioni finanziarie suindicate (articolo 199).

Sezione IV - Scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese

La **Sezione IV** tratta lo **scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese** a fini di adeguamento alle direttive emanate dall'OCSE che impongono alle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese nella quale siano riportati tra l'altro i ricavi, gli utili lordi, le imposte pagate e quelle maturate. Le **modalità e le condizioni di trasmissione** all'Agenzia delle entrate della suddetta rendicontazione sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono inoltre indicati i soggetti sottoposti all'**obbligo di rendicontazione** (articolo 200).

Sezione V - Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

Nella **Sezione V** sono contenute **norme e procedure che definiscono lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale in relazione ai meccanismi transfrontalieri** soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Sono riportate pertanto disposizioni che identificano **oggetto e ambito di applicazione** delle norme (articolo 201), forniscono le definizioni necessarie alla lettura del testo (articolo 202), individuano gli **obblighi di comunicazione** del meccanismo transfrontaliero e i casi in cui tale obbligo viene meno (articolo 203) nonché i casi in cui l'obbligo di comunicazione è nei confronti di più Stati membri (articolo 204).

Al riguardo vengono indicati quali sono **gli elementi distintivi per i quali il meccanismo transfrontaliero è soggetto all'obbligo di comunicazione** (articolo 205), quali sono **le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione** (articolo 206) e **i termini di presentazione di quest'ultima** (articolo 207).

L'Agenzia delle entrate trasmette alle autorità competenti delle giurisdizioni estere, entro un mese a decorrere dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute da parte degli intermediari e dei contribuenti, le informazioni sui meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione secondo i termini e le modalità stabilite dalle norme (articolo 208); sono infine previsti **obblighi di conservazione della documentazione** a carico degli intermediari e dei contribuenti ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero (articolo 209).

Sezione VI - Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale raccolte dai gestori di piattaforme

Nella **Sezione VI** sono contenute **disposizioni sullo scambio automatico obbligatorio in materia fiscale di informazioni raccolte dai gestori di piattaforme**, ossia entità che stipulano un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa. Sono pertanto indicati l'oggetto e l'ambito di applicazione delle norme (articolo 210) e fornite le definizioni utili alla consultazione del testo, tra cui quella di venditore escluso e di numero di identificazione fiscale - NIF (articolo 211).

Mediante procedure di adeguata verifica i gestori di piattaforma identificano i venditori esclusi (articolo 212) e per quelli non esclusi

acquisiscono le informazioni indicate determinandone l'affidabilità (articolo 213).

Sono venditori esclusi:

- a) le entità statali;
- b) le entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero un'entità collegata di un'entità di tal tipo;
- c) le entità per le quali il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione;
- d) i venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione.

Per ogni venditore non escluso è determinato lo Stato membro o gli Stati membri di residenza: si considera tale lo Stato in cui il venditore ha l'indirizzo principale, salvo i casi in cui la residenza viene definita in deroga a tale principio (articolo 214).

Viene poi riportata la disciplina sulla raccolta da parte del gestore di piattaforma delle informazioni sui beni immobili in locazione (articolo 215) e sui termini, sulle condizioni di validità e sull'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale (articoli 216 e 217).

Si indica che **il gestore di piattaforma può affidare a terzi l'espletamento delle procedure di verifica fiscale, rimanendo in ogni caso responsabile** in tal senso (articolo 218). La comunicazione delle informazioni previste all'Agenzia delle entrate deve avvenire secondo quanto previsto dagli obblighi indicati (articoli 219 e 220). Sono riportate altre disposizioni atte a garantire il rispetto delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione (articolo 221).

Il gestore di piattaforma qualificabile come tale in Italia e in almeno un altro Stato membro può mediante apposita procedura decidere di adempiere agli obblighi di comunicazione in Italia (articolo 222).

All'avvio della propria attività il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione effettua la **registrazione unica**, salvo il caso in cui abbia già effettuato tale registrazione presso l'autorità competente di un altro Stato membro (articolo 223).

Sono riportate successivamente norme inerenti: lo **scambio di informazioni** tra l'Agenzia delle entrate e le autorità competenti degli Stati membri (articolo 224), il regime di esclusione delle disposizioni relative al regime delle locazioni brevi per i gestori di piattaforma con obbligo di

comunicazione (articolo 225), nonché disposizioni riguardanti il **trattamento e la protezione dei dati personali** (articolo 226).

Sezione VII - Attuazione della convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate

La **Sezione VII** contiene disposizioni sull'**attuazione della convenzione in materia di eliminazione delle doppie imposizioni fiscali in caso di rettifica degli utili di imprese associate** di cui alla legge n. 99 del 1993. Sono pertanto riportate le procedure funzionali all'esecuzione della convenzione (articolo 227), nonché il divieto e il regime sanzionatorio che interessano il membro della commissione consultiva, ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, che violi l'obbligo di mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza (articolo 228).

Sezione VIII - Disciplina sullo scambio automatico di informazioni su crypto-attività

La **Sezione VIII** contiene le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con particolare riguardo allo **scambio automatico di informazioni sulle crypto-attività**.

In primo luogo, sono individuati le definizioni utilizzate dalla normativa di riferimento (articolo 229) e i **prestatori di servizi per le crypto-attività soggetti ad obbligo di comunicazione** (articolo 230), i quali devono applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale (articolo 231). Sono quindi disciplinate le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone fisiche utenti di crypto-attività (articolo 232), per le entità utenti di crypto-attività (articolo 233), i requisiti per la validità delle autocertificazioni presentate dagli utenti di crypto-attività (articolo 234) e gli obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale (articolo 235).

È quindi individuato il contenuto delle **informazioni rilevanti** che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, i prestatori dei servizi di crypto-attività sono obbligati a comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento; tali informazioni riguardano gli utenti di crypto-attività (articolo 236). Sono previste ulteriori disposizioni per garantire l'efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione nonché le sanzioni applicabili (articolo 237).

Si prevede, per un gestore di cripto-attività, l'**obbligo di registrazione** unica presso l'Agenzia delle entrate prima della fine del periodo entro il quale deve comunicare le informazioni (articolo 238). La **Banca d'Italia** e la **Consob comunicano** all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre di ciascun anno, **l'elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati**, nonché l'elenco dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato (articolo 239).

Sono, infine, previste disposizioni in materia di protezione di dati personali per l'Agenzia delle entrate e i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione (articolo 240) e norme di esecuzione (articolo 241).

CAPO IV – IMPOSTE SUI REDDITI

Nel **Capo IV** sono ricomprese le disposizioni che stabiliscono l'**ufficio competente** (articolo 242) nonché, in apposite sezioni, quelle relative alla **liquidazione** (Sezione I – articoli 243 e 244), al **controllo formale** (Sezione II – articolo 245), agli **atti di recupero** (Sezione III – articoli da 246 a 251), all'**accertamento delle imposte sui redditi** (Sezione IV – articoli da 252 a 263) ed alcune **disposizioni varie** (Sezione V – articoli da 264 a 274).

L'**ufficio** dell'Agenzia delle entrate **competente** al **controllo** delle **dichiarazioni dei redditi** e dell'**IRAP** è quello nella cui circoscrizione il soggetto obbligato ha il **domicilio fiscale** alla data in cui la dichiarazione è stata - o avrebbe dovuto essere - presentata. Con riferimento alle attività di impresa e di lavoro autonomo esercitate in forma associata, ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, ovvero di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, la competenza spetta all'ufficio competente nei confronti della società o dell'associazione con riguardo al reddito attribuito ai soci o associati che vi procede con accertamento parziale (articolo 242).

Sezione I - Liquidazione

Nella **Sezione I** sono comprese disposizioni concernenti la **liquidazione delle imposte**, i **termini e le modalità** di liquidazione con riferimento, tra l'altro, alle procedure di correzione degli errori commessi dai contribuenti (articolo 243).

Entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno successivo vengono svolte **le operazioni di liquidazione dell'imposta** attraverso un **controllo automatizzato** sulle dichiarazioni volto a correggere eventuali errori commessi dal contribuente (ad esempio nella determinazione dell'imponibile, dell'importo delle eventuali detrazioni e deduzioni spettanti, ecc.). I dati contabili risultanti dalla liquidazione si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione **è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta** per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali (c.d. avviso bonario), ovvero affinché questi ultimi possano fornire i chiarimenti necessari nei successivi 60 giorni.

Le somme che, a seguito dei controlli automatici, risultano dovute possono essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione sopra indicata. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo

e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Come chiarito nella relazione illustrativa, è stato espunto, ovunque citato, il riferimento ai premi in quanto non più attuale.

Viene trattata altresì la **liquidazione dei redditi a tassazione separata**, indicando tra le previsioni normative che l'Agenzia delle entrate debba comunicare mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione ai contribuenti. In caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo (articolo 244).

Sezione II - Controllo formale

La **Sezione II** tratta il **controllo formale delle dichiarazioni** indicando gli **adempimenti** e le **attività** che gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano tra cui, a titolo di esempio non esaustivo, lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta o dalle certificazioni dei contribuenti, l'esclusione in tutto o in parte delle detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 7, comma 7 (articolo 245).

La fase del controllo formale dei dati si svolge entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

In tale fase, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate può chiedere al contribuente, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, di fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e di trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difforni dai dati forniti da terzi, senza tuttavia poter richiedere al contribuente atti che –per altre vie- devono già essere in possesso dell'amministrazione.

Nel caso in cui vengano rilevate anomalie la rettifica delle stesse deve essere comunicata al contribuente con la relativa motivazione. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte e dei contributi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Le somme che, a seguito dei controlli formali, risultano dovute possono essere pagate entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione sopra indicata. In tal caso l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Come chiarito nella relazione illustrativa, è stato aggiornato il riferimento alla modalità di definizione dei criteri selettivi stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, in quanto competente in materia ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999. È stato altresì eliminato il riferimento alle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del d.P.R. n. 605 del 1973, in quanto l'articolo citato non si ritiene più attuale. Inoltre, si precisa che i controlli formali sono effettuati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate (in luogo agli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria).

Sezione III - Atti di recupero

Paragrafo I -Atti di recupero crediti

La **Sezione III** al Paragrafo I concerne gli **atti finalizzati al recupero crediti**, indicando le misure di contrasto preventivo che l'Agenzia delle entrate può mettere in atto per contrastare le frodi in materia di cessioni dei crediti (articolo 246) e per **recuperare crediti non spettanti o inesistenti** (articolo 247).

Sono contenute inoltre disposizioni sul **recupero dei contributi** non spettanti erogati a fondo perduto per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" (articolo 248), sul **recupero di altre agevolazioni** tra cui importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti (articolo 249).

Sono indicati in aggiunta i **termini di notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2027** relativi a crediti non spettanti o inesistenti nonché ad altre agevolazioni (articolo 250).

Con specifico riferimento alle disposizioni sulle modalità di recupero dei contributi a fondo perduto erogati per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza pandemica "Covid-19", la relazione illustrativa chiarisce che si è reso necessario riformulare l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 248 del presente testo unico (rispetto al vigente articolo 25, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020) per tener conto della [sentenza n. 124/2025 della Corte Costituzionale](#). Più precisamente, con la citata sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'applicazione del d.lgs. n. 546 del 1997 [vecchio codice del processo tributario] limitatamente ai contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, e dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali la giurisdizione non è più del giudice tributario ma del giudice ordinario.

Con riguardo alle disposizioni sulle modalità di recupero delle altre agevolazioni, di cui all'articolo 249 del presente testo unico, la relazione illustrativa chiarisce che è stato espunto il riferimento alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, in quanto le attività di controllo e di recupero sono ora disciplinate dall'articolo 247, comma 1, lettera g).

Paragrafo II - Atto di recupero in caso di accollo

Nel **Paragrafo II** della Sezione III sono riportate disposizioni inerenti alla **disciplina sull'accollo del debito d'imposta altrui e sul divieto di utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante** per il pagamento, nonché il regime sanzionatorio connesso (articolo 251).

Sezione IV - Accertamento

La **Sezione IV** contiene disposizioni **in materia di accertamento** ai fini delle **imposte sui redditi e dell'IRAP**, riportando norme relative al **controllo delle dichiarazioni fiscali**, per il quale si prevede che gli uffici dell'Agenzia delle entrate seguano i criteri emanati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 252), nonché di **accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche**, al quale l'ufficio competente può sempre ricorrere prendendo in considerazione per il calcolo le spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente nel corso del periodo d'imposta ovvero fondando la determinazione sintetica sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti (articolo 253).

Si procede al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti dagli uffici dell'Agenzia delle entrate mediante accessi, ispezioni, verifiche e altri strumenti di controllo previsti dalle disposizioni normative nonché attraverso le dichiarazioni previste con riferimento alle società di persone, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso dell'amministrazione medesima. In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati l'Agenzia delle entrate provvede:

- agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate;
- agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.

L'ufficio dell'Agenzia delle entrate procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche (accertamento sintetico) quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie.

Sono in tal senso indicate le **procedure** e le **eccezioni** collegate, anche in relazione all'eventuale rettifica di quanto dichiarato. Per quanto riguarda

i redditi d'impresa delle persone fisiche si prevede la determinazione mediante ricorso alle **scritture contabili**, con l'indicazione delle condizioni al ricorrere delle quali la suddetta determinazione avviene in deroga, con particolare riferimento ai casi nei quali le medesime scritture contabili non siano complete o attendibili (articolo 254).

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'articolo 254 del testo unico presenta delle difformità rispetto al vigente articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, giacché alcune disposizioni in esso contenute sono da considerarsi superate. In particolare, vengono abrogati e non trasfusi, in quanto non più attuale, i riferimenti all'allegazione del bilancio alla dichiarazione e agli studi di settore (non è più possibile basare gli accertamenti su tali studi). In tal senso, la relazione evidenzia che, a tale fine, gli ISA non sono equiparabili agli studi di settore, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 18, del decreto-legge 50 del 2017, che prevede "Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviavano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici".

Si indica inoltre che i **componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati** non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica (articolo 255).

Alle **rettifiche delle dichiarazioni** presentate **dai soggetti diversi dalle persone fisiche (soggetti passivi IRES, società di persone e associazioni)** e a quelle presentate dai soggetti aderenti al consolidato nazionale si procede con un unico atto con delle differenziazioni in funzione delle caratteristiche del soggetto passivo (articoli 256 e 257).

In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi della Parte I, Titolo III, Capo I, gli uffici dell'Agenzia delle entrate procedono **all'accertamento d'ufficio** determinando il reddito del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi di presunzioni semplici anche se non risultino gravi, precise e concordanti, e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute (articolo 258).

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che il comma 4 dell'articolo 258 presenta delle differenze rispetto al comma 4 dell'articolo 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, al fine di coordinarlo con l'articolo 253, comma 8, del presente testo unico (che, a seguito delle modifiche normative sulla determinazione del reddito sintetico, prevede la deducibilità degli oneri previsti dall'articolo 10 del

TUIR). In aggiunta, chiarisce che il comma 5 del medesimo articolo 41 non è stato trasfuso in quanto non più attuale, rinviando agli effetti sull'ILOR.

Si prevede inoltre la possibilità di **accertamento parziale** in base agli elementi segnalati dall'Anagrafe tributaria per quanto concerne redditi non dichiarati o maggiori rispetto a quelli dichiarati, nonché deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti e imposte totalmente o parzialmente non versate (articolo 259).

Per gli avvisi di accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria, la **notifica può essere eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento**, con riguardo alle richieste di dati e notizie da parte dell'Agenzia delle entrate inviate in conformità alle singole leggi di imposta e agli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative (articolo 260).

Per quanto riguarda i redditi di fabbricati, l'accertamento prevede che, a determinate condizioni, non si applichino le disposizioni di cui agli articoli 159, comma 2, lettera l), 253, 256 e 259 (articolo 261).

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'**avviso deve avere i contenuti minimi** che sono, tra gli elementi essenziali, la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, le indicazioni, la motivazione e l'allegato contenente eventuali atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente a cui fa riferimento la motivazione. In mancanza di tali elementi esso è annullabile (articolo 262).

Si ricorda che, mentre la nullità è rilevabile d'ufficio, l'annullabilità deve essere eccepita dalla parte con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado.

È previsto che i comuni partecipino alle attività di accertamento dei redditi delle persone fisiche collaborando con l'Agenzia delle entrate e **svolgendo le attività attribuite secondo gli obblighi**, le modalità e i criteri definiti dalle norme. Si prevede in tal senso, ai fini del contrasto all'evasione fiscale, anche un meccanismo incentivante che riconosce tra l'altro ai comuni una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo

definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso (articolo 263).

Sezione V - Disposizioni varie

La **Sezione V** comprende **disposizioni varie** funzionali all'applicazione della disciplina dell'accertamento. Viene trattato **l'istituto del domicilio fiscale**, con l'indicazione delle modalità con il quale definirlo a seconda del soggetto passivo preso in considerazione (articolo 264).

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione – e quelli considerati residenti, salvo prova contraria, ancorché cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del MEF – hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Si prevede inoltre quando l'**amministrazione finanziaria**, in deroga alle previsioni ordinarie, **possa stabilire il domicilio fiscale del soggetto** anche su istanza motivata del contribuente, indicando gli uffici competenti (articolo 265).

È riportata la disciplina concernente la **notificazione degli avvisi e degli altri atti** che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni relative alla facoltà del contribuente di elezione del proprio domicilio (articolo 266).

Nella trasposizione dell'articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, la relazione illustrativa evidenzia alcune differenze. Più precisamente, al comma 1, lettera *h*) [corrispondente alla lettera *f*) del comma dell'articolo 60], è stato aggiunto il rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile che si applicano nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), al fine di adeguare la disposizione al dettato della sentenza della [Corte Costituzionale n. 366 del 2007](#).

L'amministrazione finanziaria può richiedere, in tal senso, assistenza all'autorità competente di un altro Stato membro per le attività di notifica, potendo a sua volta collaborare con le autorità competenti di altri Stati membri (articolo 267). Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che, per legge, devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio al domicilio digitale, nel rispetto delle previsioni normative, individuando anche le attività da porre in essere nell'ipotesi nella quale il canale di comunicazione digitale risulti saturo (articolo 268).

Sono incluse inoltre disposizioni in merito alla definizione della **rappresentanza dei soggetti** diversi dalle persone fisiche quando non determinabile secondo la legge civile, facendo riferimento all'attività di amministrazione anche di fatto (articolo 269) e alla possibilità per i contribuenti di farsi rappresentare e assistere presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate da un procuratore generale o speciale individuando la modalità di conferimento della procura stessa (articolo 270). Sono infine riportate le disposizioni relative agli eredi del contribuente, di cui viene data definizione e di cui vengono indicati, tra l'altro, gli adempimenti di competenza tra i quali primariamente l'obbligo di comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate il domicilio fiscale del dante causa, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale (articolo 271).

Con riguardo alla trasposizione dell'articolo 63, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nell'articolo 270 del presente testo unico, la relazione illustrativa chiarisce che, ai fini del coordinamento e dell'aggiornamento della disposizione, nel testo è stato altresì trasfuso il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo n. 545 del 1992, nella versione in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge n. 130 del 2022, che indicava i soggetti che potevano essere nominati giudici tributari.

Sono successivamente presenti norme concernenti i **termini di prescrizione**, da computare secondo le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile (articolo 272), il **divieto di doppia imposizione** per il quale la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi (articolo 273) e la pubblicazione annuale, disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, nonché la formazione e trasmissione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione e dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni (articolo 274).

CAPO V – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Nel **Capo V** sono ricomprese le disposizioni che stabiliscono, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto (**IVA**), l'**ufficio competente** (articolo 275) nonché, in apposite sezioni, quelle relative alla **liquidazione** (Sezione I – articoli da 276 a 280) e **all'accertamento** (Sezione II – articoli da 281 a 291).

L'**ufficio** dell'Agenzia delle entrate **competente al controllo** delle **dichiarazioni** e dei **versamenti dell'IVA** è quello nella cui circoscrizione il soggetto obbligato ha il **domicilio fiscale** ai sensi degli articoli 264 e 265 del testo unico. Con riferimento ai soggetti non residenti nello Stato che non abbiano una stabile organizzazione in Italia, né un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo n. 10 del 2026, la competenza spetta alla Direzione provinciale II di Roma. Per i soggetti non residenti identificati in Italia, ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 10 del 2026, l'ufficio competente è individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (articolo 275).

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che, nel recepire il contenuto dell'articolo 40 del d.P.R. n. 633 del 1972, nell'articolo 275, comma 1, del testo unico, si è provveduto ad aggiornare il riferimento all'ufficio competente sui soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione né un rappresentante, sostituendo l'Ufficio provinciale di Roma con la Direzione provinciale II di Roma, in base al provvedimento del Direttore dell'Agenzia prot. n. 2010/26080 del 4 marzo 2010 (punto 1.4). Non è stato trasfuso, invece, l'ultimo comma dell'articolo 40 del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto non più attuale.

Sezione I- Liquidazione

La **Sezione I** del Capo V tratta le disposizioni inerenti alla **liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto**. Sono pertanto presenti norme che definiscono le **procedure automatizzate** che l'amministrazione finanziaria dovrà seguire, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, per la **liquidazione dell'imposta** dovuta in base alle dichiarazioni dei contribuenti. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a: (i) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte; (ii) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni; (iii) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante

dalla dichiarazione annuale, a titolo di acconto e di conguaglio, nonché dalle liquidazioni periodiche. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione (articolo 276). Viene disciplinata la liquidazione dell'IVA dovuta in base alle **dichiarazioni omesse** che l'ufficio dell'Agenzia delle entrate dovrà eseguire con **procedure automatizzate**, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Si precisa che, nell'effettuare la liquidazione, non si tiene conto del credito riveniente dalla precedente dichiarazione, ma dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati; si considera omessa la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta. Qualora dai controlli eseguiti dovesse emergere un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, ovvero provvedere al versamento dell'imposta dovuta comprensiva dei relativi interessi e sanzioni (articolo 277).

Vengono poi disciplinati i **controlli automatizzati** sui soggetti identificati in Italia mediante i quali l'amministrazione finanziaria verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione, la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa (articolo 278). Avvalendosi di procedure automatizzate è liquidata anche l'imposta dovuta dai soggetti non residenti in relazione alle operazioni effettuate in Italia, nell'ambito dei regimi speciali *One stop shop* (OSS) e *Import one stop shop* (IOSS), nei confronti di committenti o cessionari non soggetti passivi dell'imposta (articolo 279).

Infine, nella presente sezione vengono disciplinati gli **adempimenti e i controlli, ai fini IVA, propedeutici all'immatricolazione o successiva voltura dei veicoli oggetto di acquisto intraunionale** o di introduzione dal territorio dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino o oggetto di importazione. Si prevede, tra l'altro, che ai fini dell'immatricolazione dei suindicati veicoli la relativa richiesta sia

corredata da copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 3 del testo unico versamenti e riscossione, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in occasione della prima cessione interna (articolo 280).

Sezione II- Accertamento

Nella **Sezione II** sono contenute norme sull'**accertamento in materia di imposta sul valore aggiunto** che definiscono, tra l'altro, l'ambito di competenza per il controllo degli obblighi strumentali di certificazione dei corrispettivi (articolo 281) e la disciplina di contrasto alle frodi relativa alle lettere di intento illegittime e al *plafond* IVA (articolo 282).

Con riferimento all'articolo 281, la relazione illustrativa chiarisce che, al comma 1, viene recepito il contenuto di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 18 del 1983. Tuttavia, si precisa che l'articolo è stato riformulato in quanto originariamente era riferito solo allo scontrino fiscale, ma attualmente deve ritenersi applicabile anche al controllo dei nuovi obblighi connessi alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici. La disposizione individua la competenza per il controllo delle violazioni tutti gli obblighi strumentali di certificazione dei corrispettivi. Di conseguenza nel comma 2 è stato recepito l'articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 16 del 2012, sulle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi, di cui devono tener conto le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza nella pianificazione degli accertamenti.

Relativamente alla **rettifica della dichiarazione annuale** presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate procede qualora valuti l'imposta risultante inferiore a quanto dovuto ovvero l'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. Tra le possibili azioni esperibili da parte dell'Agenzia delle entrate vi è la possibilità di notificare al contribuente, mediante invio di lettera raccomandata, avvisi di accertamento parziale (articolo 283).

L'accertamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui agli articoli 149 e 152 del testo unico IVA (decreto legislativo n. 10 del 2026) avviene da parte dell'amministrazione finanziaria attraverso **la cooperazione amministrativa o secondo le convenzioni internazionali** in vigore, nonché sulla base di eventuali dati e notizie raccolti esercitando i poteri di cui all'articolo 159 (articolo 284).

Qualora il contribuente non presenti la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio competente può procedere

all'accertamento induttivo dell'imposta dovuta tenendo conto dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio. A tale tipologia di accertamento si può ricorrere anche nelle altre fattispecie e condizioni indicate dalle norme (articolo 285).

Sono riportate in seguito disposizioni sulla **notificazione e motivazione degli accertamenti** che ne definiscono modalità e contenuti prevedendo la sanzione **dell'annullabilità** nelle ipotesi di mancata indicazione degli errori, delle omissioni e qualora le indicazioni su cui è fondata la rettifica e i relativi elementi probatori siano false o inesatte, **negli avvisi di rettifica** e le ipotesi di annullabilità con riferimento agli avvisi relativi agli accertamenti induttivi (articolo 286),

Sono poi riportate le norme sul **pagamento delle imposte** o delle maggiori imposte accertate, stabilendo il termine di 60 giorni per il pagamento delle somme dovute (articolo 287) nonché sull'applicazione dell'istituto della solidarietà nel pagamento dell'imposta (articolo 288).

L'imposta o la maggiore imposta sul valore aggiunto accertata dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate deve essere pagata dal contribuente entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica. L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla specifica sanzione prevista.

Al fine dell'accertamento delle sanzioni, gli uffici doganali collaborano con i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate eseguendo i controlli necessari (articolo 289); restano fermi gli **obblighi dell'amministrazione finanziaria** relativi, tra l'altro, allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri ai fini del corretto accertamento dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 290).

Ogni anno è disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze la **pubblicazione degli elenchi dei contribuenti** nei cui confronti l'ufficio **dell'Agenzia delle entrate** ha proceduto a rettifica o ad accertamento secondo i criteri prescritti dalle norme; in particolare sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione, nonché indicato – in caso di rettifica – anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti (articolo 291).

CAPO VI – DISPOSIZIONI COMUNI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IVA

Nel **Capo VI** sono contenute le **disposizioni comuni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA**. In particolare, sono presenti previsioni normative concernenti i **controlli automatici e formali delle dichiarazioni** per i quali vengono previste ulteriori disposizioni (articolo 292).

Si prevede che le somme che, a seguito dei **controlli automatici**, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate **nell'articolo 9 del testo unico versamenti e riscossione** (decreto legislativo n. 33 del 2025), concernente le modalità di versamento mediante delega, **entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione**, prevista dai **commi 4 degli articoli 243 e 276**, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. L'esito del controllo automatizzato va comunicato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (decreto legislativo n. 173 del 2024).

Analogamente si prevede che le somme dovute, a seguito di **controllo formale** di cui all'articolo 245, a titolo d'imposta, ritenute, contributi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate **entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione**, prevista dall'articolo 245, comma 5, con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione).

In entrambi i casi, le somme dovute possono essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, a condizione che l'importo della prima rata sia versato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione, con scadenza l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Viene inoltre trasfuso (ai commi 3, 4 e 5) l'articolo 2-bis, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge n. 203 del 2005 recante le modalità di invio di uno specifico invito ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, prima di procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.

La relazione illustrativa chiarisce che, nei commi 2 e 6 (per le somme dovute rispettivamente in esito ai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni), i riferimenti alla riduzione delle sanzioni non sono trasfusi, in quanto la relativa previsione sanzionatoria sarà ricondotta nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024.

Sono previste delle disposizioni che fissano il **termine per la notifica degli avvisi relativi a rettifiche ed accertamenti** (articolo 293).

Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può **essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Con riguardo al recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti *de minimis*, l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Tali termini sono altresì ridotti di 2 anni per i soggetti passivi IVA, di cui all'articolo 77 decreto legislativo n. 10 del 2026 (ossia, tenuti alla fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati), che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di annullabilità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Vengono inoltre riportate le disposizioni concernenti il **contrasto ai paradisi fiscali**, ai fini del miglioramento dell'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati (articolo 294). In tal modo, si promuovono le intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati.

Seguono disposizioni in merito al c.d. **“accertamento esecutivo”**, quale **potenziamento delle attività di riscossione** relative a taluni atti (articolo 295) ed al **segreto d'ufficio** a cui sono obbligati gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli ufficiali della Guardia di finanza per quanto riguarda dati e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni previste dal presente testo unico (articolo 296).

Con particolare riferimento alla disciplina dell'accertamento esecutivo di cui all'articolo 295 del testo unico, la relazione illustrativa chiarisce che, nel trasporre il contenuto di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non viene

riportato il riferimento all'aggio e agli oneri di riscossione per i carichi affidati all'Agente della riscossione, giacché gli stessi risultano eliminati dal 1° gennaio 2022 (legge di bilancio 2022).

Infine, vi è un richiamo alle **norme del codice penale, del codice di procedura penale**, della legge n. 4 del 1929 e del regio decreto-legge n. 63 del 1926 che, in coerenza con quanto disposto dal testo unico, sono da applicare in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, nonché il trasferimento del 20% dei proventi delle sanzioni pecuniarie ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, secondo le modalità previste con decreto ministeriale (articolo 297).

CAPO VII – IMPOSTA DI REGISTRO ED ALTRI TRIBUTI INDIRETTI

Il **Capo VII** reca la disciplina delle **attività di accertamento** per l'**imposta di registro e gli altri tributi indiretti**.

Sezione I- Imposta di Registro

La **Sezione I** comprende norme relative alla definizione del valore dei beni e dei diritti ai fini dell'applicazione dell'**imposta di registro** nonché delle **attività di controllo** del suddetto valore che l'ufficio dell'Agenzia delle entrate svolge (articolo 298), anche al fine di procedere ad eventuali **rettifiche al valore degli immobili e delle aziende** (articolo 299).

In particolare, il comma 5 dell'articolo 299 inibisce l'esercizio del potere di rettifica con riguardo agli immobili, iscritti in catasto, con attribuzione di rendita rivalutata in misura non inferiore al **valore catastale degli immobili** (ottenuto moltiplicando la rendita catastale rivalutata per alcuni coefficienti, c.d. moltiplicatori). Con riguardo a tale disposizione, la relazione illustrativa chiarisce che si è proceduto ad aggiornare il valore dei moltiplicatori catastali, coerentemente alle modifiche normative succedutesi nel tempo in materia.

La norma prevede la sanzione dell'annullabilità nelle ipotesi nelle quali l'avviso di rettifica e di liquidazione non indichi nella motivazione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, ovvero sia richiamato un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente e non allegato all'atto.

Sono riportati successivamente un regime particolare per quanto riguarda la liquidazione dell'imposta complementare derivante dai contratti di locazione (articolo 300) e le modalità di **gestione da parte dell'ufficio degli atti soggetti a registrazione sprovvisti delle indicazioni necessarie** (articolo 301).

Ferme restando le disposizioni in materia di abuso del diritto o elusione fiscale, di cui all'articolo 10-bis, della legge n. 212 del 2000, gli uffici possono esercitare le **attribuzioni e i poteri** disciplinati, ai fini delle imposte sui redditi, dal Titolo I, anche con riferimento all'**imposta di registro**, nonché alle **imposte ipotecaria e catastale** di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025 (articolo 302). La **richiesta dell'imposta di registro è soggetta a decadenza** nel termine di 5 anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve essere notificato entro il termine di decadenza di 2 anni dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale. Viene indicata, inoltre, la decorrenza del termine decadenziale di 3 anni per gli atti presentati per la registrazione o registrati in via telematica (articolo 303). In

caso di **regolarizzazione spontanea** di errori od omissioni i termini precedentemente indicati decorrono dalla regolarizzazione (articolo 304). Il diritto all'imposta definitivamente accertata si prescrive in 10 anni (articolo 305).

Sezione II- Imposte ipotecaria e catastale

La **Sezione II** tratta le **imposte ipotecaria e catastale**. In particolare, sono ricomprese le disposizioni che attribuiscono, per tali imposte, la **competenza** agli **uffici dell'Agenzia delle entrate** in relazione agli atti che importano trasferimenti di beni ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle transazioni relative a certificati di successione nonché, per l'imposta ipotecaria, sulle altre formalità che vi sono soggette (articolo 306).

Sono riportate le disposizioni che disciplinano i **procedimenti e termini** per l'accertamento e la liquidazione, per l'irrogazione delle relative sanzioni e per la riscossione e la prescrizione (articolo 307).

Con riferimento agli interessi dovuti all'Erario e agli interessi indicati nel comma 5, dell'articolo 307, la relazione illustrativa chiarisce che questi risultano aggiornati in base al Decreto Ministeriale 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) che, in attuazione dell'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto con l'articolo 1, comma 3, in relazione alle somme da rimborsare al contribuente, che "Gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione, previsti dagli articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010". L'articolo 6, comma 2, lettera b), del medesimo Decreto Ministeriale ha disposto, in relazione alle somme dovute all'erario, che "A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di: (...) b) pagamento dell'imposta di registro, donazione, ipotecaria e catastale entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131".

Con riferimento alle suddette imposte sono successivamente riportati i **termini di decadenza** per la richiesta, per l'applicazione delle sanzioni amministrative, per l'estinzione dei privilegi previsti a garanzia dei crediti dello Stato e per la richiesta della restituzione delle imposte e sanzioni amministrative indebitamente pagate (articolo 308).

Sezione III- Imposta sulle successioni e donazioni

Paragrafo I -Successioni

Il **Paragrafo I** della Sezione III contiene disposizioni inerenti all'imposta **sulle successioni**. In particolare vengono trattate la **rettifica e la liquidazione della maggiore imposta**, alle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede qualora ritenga che la dichiarazione della successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o infedele, con interessi dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale nella misura del 2,50% per ogni semestre compiuto (articolo 309). In caso di omissione della dichiarazione della successione si prevede che l'ufficio provveda all'accertamento dell'attivo ereditario e alla **liquidazione dell'imposta d'ufficio** avvalendosi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, secondo quanto prescritto dalle norme (articolo 310).

Entrambe le norme prevedono la sanzione dell'annullabilità nelle ipotesi nelle quali l'avviso di accertamento e di liquidazione dell'imposta non indichi nella motivazione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, ovvero sia richiamato un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente e non allegato all'atto.

Infine, sono definiti i **poteri dell'amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento e della riscossione** (articolo 311).

Paragrafo II -Donazioni

Il **Paragrafo II** del Titolo III, riguardante le **donazioni**, tratta le condizioni alle quali può essere effettuato l'**accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni** e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti (articolo 312). Inoltre, contiene un **rinvio**, se non diversamente disposto, **alle disposizioni in materia di imposta di registro** di cui alla Parte I del Testo unico imposta di registro ed altri tributi indiretti (decreto legislativo n. 123 del 2025), per quanto riguarda: (i) le modalità e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 133 e 134 del citato testo unico, (ii) la rettifica del valore dei beni e dei diritti; (iii) l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione; (iv) la riscossione e il rimborso dell'imposta; (v) nonché i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni (articolo 313).

Sezione IV- *Imposta di bollo*

La **Sezione IV** reca la disciplina sull'**imposta di bollo**. Sono pertanto presenti norme che individuano gli **organi competenti all'accertamento delle violazioni** (articolo 314) e le **modalità di accertamento** delle violazioni medesime, le quali devono essere constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute (articolo 315).

Sono successivamente riportati i **termini di decadenza** per l'accertamento delle violazioni e per le richieste di rimborso delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative (articolo 316).

Con riferimento all'articolo 316 che recepisce l'articolo 37 del d.P.R. n. 642 del 1972, la relazione illustrativa chiarisce che nel comma 4 non sono state riportate le disposizioni sui rimborsi in caso di imposta assolta con bollo a punzone o mediante visto per bollo di cui alle lettere *a)* e *b)* del quarto comma del citato articolo 37, in quanto non più attuali.

CAPO VIII – TRIBUTI ERARIALI MINORI

Sezione I- *Imposte sulle assicurazioni e contratti vitalizi*

La **Sezione I** tratta le **imposte sulle assicurazioni e i contratti vitalizi**, sono pertanto riportate le norme applicabili per la **risoluzione delle controversie** (articolo 317), la disciplina inerente all'**accertamento delle violazioni** (articolo 318), nonché le disposizioni concernenti l'**assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti** degli Stati membri dell'Unione europea (articolo 319).

Sono infine riportate le disposizioni riguardanti i **termini di prescrizione** per l'azione dello Stato finalizzata al conseguimento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni in caso di infedele ovvero di omessa denuncia (articolo 320) e i termini nei quali si prescrive l'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte e delle sanzioni amministrative indebitamente pagate (articolo 321).

Con riferimento all'articolo 320 del testo unico, che recepisce il contenuto dell'articolo 29 della legge n. 1216 del 1961, la relazione illustrativa chiarisce che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 13 del 2024, le disposizioni di cui all'articolo 29, se non stabilito diversamente, si applicano agli avvisi relativi al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del predetto decreto sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (in vigore il 22 febbraio 2024).

Sezione II- *Imposta sugli intrattenimenti*

Nella **Sezione II** sono contenute disposizioni relative alle **imposte sugli intrattenimenti**, tra cui le norme concernenti i **controlli dei versamenti** di imposte relative agli apparecchi e ai congegni per il gioco lecito, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli esegue avvalendosi di procedure automatizzate nei termini prescritti (articolo 322); le somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici effettuati sono iscritte direttamente nei ruoli (articolo 323).

Successivamente seguono disposizioni in materia di **recupero dell'IVA** sugli intrattenimenti (articolo 324), sulla **semplificazione degli adempimenti** contabili previsti per i contribuenti (articolo 325) nonché sul **diritto di rivalsa** riconosciuto, salvo eccezioni, al soggetto passivo che organizza gli intrattenimenti ad esclusione delle case da gioco (articolo 326). È prevista la possibilità che l'Agenzia delle entrate possa affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione,

l'accertamento dell'imposta e dei tributi connessi alla Società Italiana degli autori ed editori (articolo 327).

Con riferimento all'articolo 327 del testo unico, che recepisce il contenuto dell'articolo 17 del d.P.R. n. 640 del 1972, la relazione illustrativa chiarisce che i commi 1 e 2 sono stati riformulati a seguito del d.lgs. n. 60 del 1999 che ha ridefinito i rapporti tra l'amministrazione finanziaria e la SIAE, trasformando quest'ultima in un soggetto che collabora con l'Agenzia delle Entrate per le attività di controllo e accertamento in base a specifiche convenzioni, pur non essendo più il titolare della riscossione dei tributi erariali.

Sono altresì presenti disposizioni che individuano i soggetti competenti a svolgere la **vigilanza**, agli effetti della presente Sezione, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività (articolo 328), nonché la **dichiarazione di effettuazione di attività** soggette ad imposta sugli intrattenimenti (articolo 329) e l'**accertamento delle violazioni, i termini di decadenza e i rimborsi** delle imposte erroneamente od indebitamente pagate (articolo 330).

Sezione III- Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)

La **Sezione III** concernente l'**imposta sulle transazioni finanziarie**, c.d. *Tobin Tax*, individua, mediante un rinvio alla normativa IVA in quanto compatibile, le disposizioni applicabili ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione della suddetta imposta, nonché per il relativo contenzioso (articolo 331).

Sezione IV- Degli abbonamenti alle radioaudizioni

Nella **Sezione IV** sono riportate norme che definiscono la competenza per l'**accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie con riguardo agli abbonamenti alle radioaudizioni**.

Viene inoltre indicato come per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle sanzioni, e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni del presente testo unico, del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, e del testo unico giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 (articolo 332).

Sezione V- *Imposta sui servizi digitali*

La **Sezione V** concerne l'**imposta sui servizi digitali**, rispetto alla quale sono individuate (mediante un rinvio alla normativa IVA in quanto compatibile) le norme applicabili relative all'accertamento, alle sanzioni e alla riscossione dell'imposta (articolo 333).

Sezione VI- *Tasse sulle concessioni governative*

La **Sezione VI** include disposizioni in materia di **tasse sulle concessioni governative** relative alla competenza per l'**accertamento delle infrazioni e la ripartizione del provento delle pene pecuniarie** (articolo 334) nonché ai **termini di decadenza** per l'accertamento delle violazioni e per i rimborsi delle tasse erroneamente pagate (articolo 335).

CAPO IX – ALTRE DISPOSIZIONI SULL'ACCERTAMENTO E SUI CONTROLLI

Sezione I- Area fabbricabile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'imposta di registro e dell'imposta municipale unica (IMU)

Nella **Sezione I** è riportata la disposizione che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi, IVA, imposta di registro e IMU, **definisce un'area come fabbricabile** laddove utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (articolo 336).

Sezione II- Controlli per le imprese di rilevante dimensione

Nella **Sezione II** vengono trattati **i controlli relativi alle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, nonché relativi alle dichiarazioni IVA** per le imprese di rilevante dimensione. Per tali imprese l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni. Nelle previsioni vengono indicate anche le modalità e i termini per l'espletamento delle procedure previste e le condizioni alle quali un'impresa può essere considerata di rilevante dimensione ai sensi della presente sezione (articolo 337).

Con riguardo all'articolo 337 del testo unico che recepisce l'articolo 27, commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 185 del 2008, la relazione illustrativa chiarisce che il comma 2 è stato aggiornato, in quanto le modalità di riduzione graduale dell'importo indicato sono state definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate. Nel successivo comma 4 è stato altresì aggiornato il riferimento alla modalità di presentazione delle istanze di interpello stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Nel comma 5 il riferimento alle attribuzioni e ai poteri di cui alla Parte II, Titolo I, esercitabili dalle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate relativamente ai contribuenti con ricavi, volume d'affari o compensi non inferiori a 100 milioni di euro, si intende riferito a tutti i poteri istruttori e di accertamento di cui agli articoli 31 e seguenti del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto compatibili. In aggiunta, la relazione illustrativa chiarisce che, al fine di un coordinamento di sistema nel comma 1 e nel comma 6, lett. f), è stato inserito anche il rinvio all'IRAP, in quanto ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 446 del 1997 «per le attività di controllo e rettifica della dichiarazione, per l'accertamento e per

la riscossione dell'imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

Sezione III- *Sospensione delle comunicazioni e dei termini*

La **Sezione III** contiene le **disposizioni sulle sospensioni delle comunicazioni e dei termini**. In particolare, sono presenti disposizioni relative alla **sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti** con l'indicazione delle tipologie di atti interessati (articolo 338) ed alla **sospensione del termine di pagamento delle somme dovute** a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (articolo 339).

Gli articoli successivi comprendono disposizioni in materia di **termini di sospensione per la trasmissione dei documenti e delle informazioni** richieste ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori dal 1° agosto al 4 settembre (articolo 340), la **sospensione dei termini di versamento** dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali (articolo 341) e la sospensione dei termini per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura (articolo 342).

Sezione IV- *Proroghe scadenze e remissione in bonis*

La **Sezione IV** include le disposizioni sulle proroghe delle scadenze e della remissione *in bonis*. In particolare, sono presenti disposizioni che prevedono la **proroga** - al primo giorno lavorativo successivo - **delle scadenze fiscali che cadono di sabato o di giorno festivo** (articolo 343) e la disciplina della **remissione in bonis** (articolo 344).

Con riferimento alla remissione *in bonis* si precisa che, a determinate condizioni, la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

CAPO X – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Sezione I- *Accertamento con adesione*

Nella **Sezione I** sono presenti disposizioni concernenti l'**accertamento con adesione del contribuente** delle imposte, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati (articolo 345). Viene riportata in tal senso la disciplina inerente alla **definizione degli accertamenti** nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto (articolo 346) e nelle altre imposte indirette (articolo 347).

Viene altresì precisato in quali casi possa essere effettuata una ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'articolo 293 (ad esempio qualora emergano nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare un nuovo reddito superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore ad una certa soglia monetaria, definizione di accertamenti parziali).

In dettaglio si prevede che l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il recupero dei crediti indebitamente compensati, possono essere definiti con adesione del contribuente. L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul valore aggiunto è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La procedura è attivabile con la notifica dello schema dell'atto al contribuente. Nello specifico, ai fini del contraddittorio previsto dall'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, al contribuente può essere comunicato, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione in luogo delle osservazioni. In ogni caso, l'invio alla presentazione dell'istanza è contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini extratributari

(ad eccezione dei contributi previdenziali e assistenziali, avendo base imponibile riconducibile a quella delle imposte sui redditi).

Sezione II- Procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto

La **Sezione II** tratta il procedimento per la **definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto**, stabilendo che sia di **competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate** nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni in forma associata ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria e di società che optano per la trasparenza fiscale, l'Ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio (articolo 348).

Seguono disposizioni sull'**avvio** del procedimento (articolo 349), sulla **possibilità per il contribuente di prestare adesione anche ai verbali di constatazione** senza condizioni ovvero condizionandola alla rimozione di errori manifesti e prevedendo che l'adesione possa avere a oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e debba intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all'organo che lo ha redatto (articolo 350) e di **presentare istanze** all'ufficio competente con differenti finalità a seconda della situazione relativa alla sua posizione (articolo 351).

Sono riportate in seguito le modalità di redazione ed il contenuto **dell'atto di accertamento con adesione**, nonché la possibilità per il contribuente di farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale e di chiedere, in sede di adesione, lo scomputo dai maggiori imponibili delle perdite non utilizzate fino a concorrenza del relativo importo (articolo 352), i successivi adempimenti a carico del contribuente relativi al **versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione** da eseguire entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione ovvero anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, purché l'importo della prima rata sia versato entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto e le successive rate (comprehensive di interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata) entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre (articolo 353), nonché le modalità di **perfezionamento della**

definizione che avviene con il pagamento delle somme ovvero della prima rata (articolo 354). Viene infine trattata la partecipazione al procedimento di accertamento con adesione dei soggetti aderenti al regime del **consolidato nazionale** per quanto concerne la determinazione del reddito complessivo IRES (articolo 355).

Sezione III- Procedimento per la definizione di altre imposte indirette

Nella **Sezione III** sono presenti norme relative ai processi per la **definizione di altre imposte indirette**, sono dunque trattate la **competenza** degli uffici (articolo 356), l'**avvio del procedimento** di iniziativa da parte dell'ufficio o su istanza del contribuente (articolo 357), la possibilità per il contribuente di **presentare istanze** in caso di notifica di avviso di accertamento, di rettifica o di recupero (articolo 358) nonché l'**atto** di accertamento con adesione, gli adempimenti successivi e il **perfezionamento** della definizione (articolo 359).

Sezione IV- Disposizioni finali

La **Sezione IV** comprende le disposizioni finali del Capo X concernenti la riduzione delle **sanzioni applicabili nel caso di rinuncia all'impugnazione** da parte del contribuente dell'avviso di accertamento o di liquidazione (articolo 360), le **modalità di pagamento delle suindicate somme nonché di quelle dovute** ai sensi degli articoli 353 e 360 (articolo 361) e i **controlli sulla base della copia delle dichiarazioni** che sono effettuati dagli uffici competenti, i quali se le dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto risultano difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo oppure non sono state presentate, procedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dovute con la possibilità di **intervenire sugli atti già notificati, nonché irrogare o revocare le relative sanzioni** (articolo 362). Sono riportate le **disposizioni di delegificazione** (articolo 363).

PARTE III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Nel **TITOLO I** sono presenti norme sulla disciplina del “**ravvedimento speciale**” per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB). In particolare, tali norme riconoscono ai **soggetti ISA che aderiscono**, entro il **31 ottobre 2024**, al **concordato preventivo biennale** la possibilità di **optare** per l’**imposta sostitutiva** per le annualità ancora accertabili, quindi dal **2018 al 2022** (articolo 364), ovvero ai medesimi soggetti che aderiscono, entro i termini di legge (**30 settembre 2025**), al concordato preventivo per il **biennio 2025-2026** (articolo 365).

La base imponibile dell’imposta sostitutiva per le annualità accertabili al 31 ottobre 2024 (dal 2018 al 2022), delle imposte sui redditi e dell’IRAP, è costituita dalla differenza tra reddito dichiarato alla data del 9 ottobre 2024 (reddito d’impresa o di lavoro autonomo ovvero valore della produzione netta) e valore dello stesso incrementato di determinate percentuali (5%, 10%, 20%, 30%, 40% e 50%) differenziate in base al punteggio ISA conseguito dal contribuente (10, da 8 a 10, da 6 a 8, da 4 a 6, da 3 a 4, inferiore a 3). Anche le aliquote risultano più alte al decrescere del livello di fedeltà fiscale del contribuente (10%, 12% e 15% per le annualità 2018, 2019 e 2022) ai fini delle imposte sui redditi, mentre ai fini IRAP l’aliquota è del 3,9%. In considerazione della situazione pandemica Covid-19, per i soli periodi d’imposta 2020 e 2021, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%.

Con riferimento alle modalità di versamento, l’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili, di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. Tuttavia, si considera tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata, dell’imposta sostitutiva che i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale (entro il 31 ottobre 2024) abbiano effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 31 marzo 2025. È, in ogni caso, necessario che il pagamento sia stato eseguito anteriormente alla notifica di atti (*i.e.* processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, ovvero atti di recupero di crediti inesistenti) da parte dell’Agenzia delle entrate.

Per i soggetti ISA aderenti al concordato preventivo per il biennio 2025-2026, la base imponibile è determinata secondo gli stessi criteri di cui sopra, considerando il reddito dichiarato alla data del 2 agosto 2025. Pertanto, le aliquote risultano più alte al decrescere del livello di fedeltà fiscale del contribuente (10%, 12% e 15%, per le annualità 2019, 2022 e 2023) ai fini delle imposte sui redditi, mentre ai fini IRAP l’aliquota è del 3,9%. In considerazione della situazione pandemica Covid-19, per i soli periodi d’imposta 2020 e 2021, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato

in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026, oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili, di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

Successivamente viene riportata la norma di **interpretazione autentica** delle cause di esclusione (articolo 94, comma 1, lettera *e*)) e di cessazione (articolo 105, comma 1, lettera *d*)) dal concordato preventivo biennale in presenza di operazioni di conferimento che abbiano interessato la società nel primo anno cui si riferisce la proposta (esclusione) ovvero in successivo periodo d'imposta (cessazione). Nello specifico, per **operazioni di conferimento** si intendono **esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un'azienda o ramo di azienda** (articolo 366).

Sono riportate infine le **disposizioni abrogative** (articolo 367) e sulla **decorrenza dal 1° gennaio 2027** delle disposizioni del presente testo unico (articolo 368).